

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

327^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA			
Variazioni	Pag. 84		
CONGEDI E MISSIONI	3		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione	3		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4		
Nuova assegnazione	4		
Rimessione all'Assemblea	4		
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3		
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1390:			
PRESIDENTE	40		
JERVOLINO RUSSO (DC)	40		
Discussione e approvazione:			
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodi-		pendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate» (1390) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)	
		* GALLO (DC), relatore	Pag. 42
		GROSSI (PCI)	43, 57
		JERVOLINO RUSSO (DC), relatore	41, 43
		* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	43
		SIGNORELLI (MSI-DN)	55
		Seguito della discussione e approvazione:	
		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (1331-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
		BASTIANINI (PLI), relatore	27
		BIGLIA (MSI-DN)	22, 28
		CASTIGLIONE (PSI)	14
		* DE CINQUE (DC)	18
		LOTTI (PCI)	8
		NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici	27
		PAGANI Maurizio (PSDI)	5

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Revisione della legislazione valutaria»
(316) (Urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento):

BATTELLO (PCI) Pag. 62, 70, 81

BONAZZI (PCI) 63

* CAPRIA, ministro del commercio con l'estero 66 e
passim

* CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 64

* GALLO (DC), relatore 61 e passim

* RICCI (PCI) 63 e passim

RUFFINO (DC) 62 e passim

GOVERNO

Trasmissione di documenti 5

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 84, 85

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 89

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
VENERDÌ 21 GIUGNO 1985** 89

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 3

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

BATTELLO. Gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono integrati nell'emendamento presentato dalla Commissione. Brevemente illustrerò l'emendamento 1.2 per dire che il suo scopo è di integrare gli oggetti della delega previsti nella lettera e) e seguenti dell'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione con due previsioni e precisamente la previsione dell'obbligo di tenuta di contabilità valutaria di cui saranno specificate le caratteristiche da parte delle aziende di credito o di altre aziende e persone che svolgono attività connessa a movimenti valutari e l'obbligo per tutti coloro che svolgono operazioni valutarie con l'estero di ricorrere ai soggetti a ciò abilitati.

Qual è lo scopo di questa integrazione di oggetti di delega? Lo scopo è di introdurre, in relazione al meccanismo del disegno di legge in discussione, due previsioni di reato ostacolo. In sostanza, nell'architettura del disegno di legge in discussione sono previsti, laddove lo sono, soltanto alcuni reati immediatamente lesivi dell'interesse tutelato dall'insieme delle norme siccome emergenti da questo disegno. Noi riteniamo che sia opportuno prevedere anche due reati ostacolo non immediatamente lesivi del bene tutelato, ma prodromici, come soglia avanzata di tutela del bene interesse tutelato, imponendo come oggetto di delega la previsione di un obbligo di tenuta contabile per operazioni valutarie, da un lato, e, dall'altro, l'obbligo di rivolgersi per le operazioni valutarie ai soggetti a ciò abilitati.

Nella logica dei nostri emendamenti, questo emendamento si ricollega alla previsione che noi facciamo nell'articolo 2, siccome da noi proposto in sede di emendamento, di una contravvenzione per il reato ostacolo afferente all'omessa tenuta della contabilità valutaria e di un delitto per l'omesso ricorso per le operazioni valutarie ai soggetti istituzionalmente a ciò deputati.

RUFFINO. Signor Presidente, l'emendamento 1.5 che, assieme ad altri colleghi, anche appartenenti a diversi Gruppi politici, ho presentato all'attenzione e alla riflessione del Senato, si colloca all'ultimo punto (punto «p») della legge delega, articolo 1, che, nel

rispetto del principio affermato del «tutto consentito eccetto quello espressamente vietato», stabilisce criteri di indirizzo per gli interventi dell'autorità governativa al fine di limitarne gli eccessi e la discrezionalità amministrativa.

Libertà, quindi, delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, con eccezioni e limitazioni dirette a perseguire finalità di politica monetaria, ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti nel rispetto, peraltro, degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare richiamo alla libertà di circolazione, soggiorno, cura, lavoro e cultura.

Debbo dire che l'attuale articolo 1 nell'originario disegno di legge del Governo si collocava all'articolo 11, ma è diventato l'articolo 1 su proposta del Gruppo comunista, da noi condivisa, non solo per ragioni di carattere sistematico, ma per dare alla legge un più ampio respiro e più ampi orizzonti.

I presentatori dell'emendamento ritengono che oggi le mutate condizioni economiche del paese possano consentire un intervento di questo genere. E parlo delle mutate condizioni economiche e finanziarie del paese rispetto a quelle presenti al momento dell'approvazione della legge n. 159 del 1976.

La fuga di capitali all'estero si è arrestata. Mi sia consentito dire, peraltro, che il fenomeno della fuga di capitali non si evita con norme restrittive e tantomeno, a mio avviso, con sanzioni penali, leggere o gravi che esse siano, ma si elimina rimuovendo le cause che danno origine a tali fenomeni, come penso si stia muovendo il disegno di legge al nostro esame. Anzi, oggi, le condizioni economiche valutarie dell'Italia sono tali, anche a giudizio di alcuni esperti e di validi economisti che sono stati interpellati, da far ritenere che i capitali degli italiani all'estero potrebbero rientrare da noi con un flusso finanziario che avrebbe benefici effetti sull'intera economia nazionale.

Il nostro emendamento vuole offrire tale possibilità attraverso la previsione della possibilità di rientro di capitali provenienti dall'estero al fine di investimenti in imprese aventi sede in Italia, imprese naturalmente

di carattere industriale, commerciale, artigianale oltrechè agricolo, o in azioni quotate in borsa di società italiane, o in quote di fondo d'investimento di diritto italiano. Il tutto viene subordinato, secondo la nostra proposta, al pagamento di una imposta su detti capitali del 15 per cento. Sull'entità dell'imposta siamo ovviamente aperti al confronto e al dibattito. Si tratta di un'imposta che io ho qualificato, forse impropriamente, di tipo patrimoniale, e che è giusto, in questi casi, venga a colpire coloro che indebitamente hanno costituito disponibilità all'estero.

È un emendamento che noi riteniamo obiettivo e realistico, e che tiene conto di una realtà presente, indipendentemente, onorevoli senatori, da ogni giudizio di disvalore su tale situazione, che vuole prevedere la possibilità di rientro di capitali dall'estero al fine di favorire investimenti produttivi con possibilità di occupazione di manodopera, sanando certo una situazione pregressa, come del resto si era operato con la legge n. 159 del 1976 ed allora in modo più ampio e più estensivo di quanto non si preveda oggi nel nostro emendamento, attraverso il pagamento di un'imposta il cui ammontare potrà essere determinato, penalizzante, patrimonialmente, la indebita costituzione di capitale all'estero.

Per questi motivi, come avevo annunciato, intervenendo nella discussione generale, offro alla riflessione del Governo, del relatore e degli onorevoli senatori l'emendamento, confidando che esso trovi l'attenzione che credo meriti e l'opportuno approfondimento.

* RICCI. Vorrei illustrare molto brevemente l'emendamento 1.4: noi attribuiamo una importanza notevole al fatto che nell'attività di coordinamento, agli effetti, in particolare, delle indagini valutarie, a quelli che sono gli organi specificamente preposti a questa vigilanza e agli accertamenti relativi, cioè agli organi di indagine appartenenti all'Ufficio italiano dei cambi, all'ispettorato di vigilanza della Banca d'Italia e al nucleo specializzato di polizia valutaria della Guardia di finanza, partecipi anche la CONSOB. Questa — stante le sue funzioni che sono quelle di

controllare le società controllate in borsa, nelle quali ovviamente si realizzano situazioni di eterogeneità di capitale e quindi situazioni di multinazionalità dei capitali stessi — può istituzionalmente fornire informazioni ed è opportuno abbia, a sua volta, informazioni da questa attività di coordinamento. Quindi noi intendiamo dare a questo emendamento il significato che del resto, in qualche modo, si illustra da sè, ma che era opportuno specificare con queste brevi parole.

BONAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni in merito all'emendamento 1.5. L'intervento del collega Ruffino ha chiarito — ma va detto esplicitamente, perchè il testo a una prima lettura può determinare qualche equivoco — che la proposta di modifica che egli fa è una vera e propria sanatoria, è un condono che interessa soltanto capitali illecitamente esportati. Non ci sarà nessun operatore che abbia capitali lecitamente esportati, od operatore estero, che voglia pagare una imposta del 15 per cento, quando può acquistare già oggi azioni e quote di fondi... (*Interruzione del senatore Ruffino*)... Sì, sì, alla borsa di Milano i capitali esteri sono quelli che stanno alimentando il mercato. Quindi già da ora si possono acquistare capitali e quote di fondi senza pagare alcuna imposta. Non solo, ma si possono acquistare terreni, fabbricati: è bene quindi aver chiaro che questa norma non interessa soltanto ed esclusivamente chi possiede capitali illecitamente esportati.

Il collega Ruffino ha espresso perplessità sull'efficacia preventiva di un sistema repressivo in questa materia. La mia opinione è che in generale l'efficacia di prevenzione dei sistemi repressivi è molto inferiore a quella che normalmente si ritiene, ma, se c'è un settore in cui una qualche maggiore efficacia preventiva un sistema repressivo ce l'ha, è proprio quello degli illeciti fiscali e valutari.